

Chiari, 28 settembre 2022

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLI E GLO - A.S. 2022/2023

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

VISTA la Legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la Legge n. 170, 8 ottobre 2010 – Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

CONSIDERATO il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell’articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l’art. 15, commi 10 e 11);

VISTO il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017”.

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano la scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Salesiano “San Bernardino” di Chiari.

Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

“Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEP”.

Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dalla Prof.ssa Andreoli Cristina, referente per l'Inclusione.

Si riunirà:

- a. in seduta plenaria due volte l'anno, per redigere il Piano di inclusione (PI) per l'anno e, entro il primo trimestre, per verificare, valutare e avviare il PI costituito;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per riunioni straordinarie.

Art. 1.2 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Coordinatore delle Attività educative e didattiche, o un suo delegato;
- dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti;
- dalle figure professionali specifiche interne (referente per l'Inclusione) ed esterne (assistenti all'autonomia e alla comunicazione) all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità;
- dai genitori dell'alunno con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- dall'alunno con disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- dall'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL (ora ATS) di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario dell'ASL stessa;
- dal referente incaricato dell'Ente Comunale.

Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non

più di un esperto indicato dalla famiglia; la suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, studente disabile, Ente territoriale.

Le funzioni di Presidente spettano al Coordinatore delle Attività educative e didattiche, che esercita potere di delegare funzione; in questo caso, per l'anno scolastico in corso, al referente per l'Inclusione, Prof.ssa Cristina Andreoli.

È compito del Coordinatore delle Attività educative e didattiche emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona. Di ogni riunione del GLO viene redatto apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante individuato tra i presenti; il verbale – al quale possono essere allegati eventuali documenti esplicativi – è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, ed è conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

Art. 2.2 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. Si individua quindi la necessità di assicurare almeno tre incontri del GLO nel corso dell'anno scolastico.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Art. 3 Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto.

*Il Coordinatore delle Attività educative e didattiche
Prof. Gabriele Facchetti*